

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23932 Anno 2020

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

Data Udiienza: 15/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- nata a

avverso l'ordinanza emessa l'08/01/2020 dal Tribunale Libertà di Biella

visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Cennicola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza dell'08/01/2020 il Tribunale di Biella rigettava l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. nell'interesse di avverso il provvedimento del giudice di quel tribunale emesso il 21/11/2019, con il quale era stata rigetto l'istanza di restituzione dei beni oggetto del sequestro disposto dal GIP dello stesso tribunale l'11/10/2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 643 (circonvenzione d'incapace, in danno di , nelle more deceduta) e 648 ter cod. pen.
2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione la tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge (art. 321 cod. proc.

pen.) ed il vizio di motivazione, ritenuta assente e/o apparente, in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, per i seguenti profili:

- il decesso della persona offesa rispetto al reato di circonvenzione d'incapace rendeva impossibile l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dell'illecito penale, in considerazione altresì della acquisita qualità da parte della ricorrente di unica erede testamentaria della _____ ;
- circa il reato di impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter cod. pen. di cui al capo C), si ipotizzava una inesistente condotta commissiva di altro reato mentre la misura cautelare era stata disposta al diverso fine di non aggravare o protrarre le conseguenze del delitto ex art. 643 cod. pen;
- difettavano gli elementi costitutivi dei reati contestati (la persona incapace per il delitto di cui all'art. 643 cod. pen; l'appartenenza ad altri delle cose rispetto alla fattispecie di appropriazione indebita, per l'acquisita qualità di erede; il delitto presupposto, individuato nell'art. 646 cod. pen, per l'autoriciclaggio), in assenza altresì di persone legittimate a far valere pretese nel procedimento penale;
- sussisteva un contrasto tra l'ordinanza del 21/11/2019, oggetto di appello, e il provvedimento del Gip del 16/05/2017, non esaminato dal tribunale nonostante specifica deduzione difensiva.

3. Occorre preliminarmente precisare che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale (nel caso di specie, sequestro preventivo) non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti, con la conseguenza che l'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca è ammissibile, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione (Cass. sez. un. sent. n. 46201 del 31/05/2018 - dep. 11/10/2018 - Rv. 274092).

4. Non è invece ammissibile il ricorso in esame per manifesta infondatezza dei motivi, aventi ad oggetto esclusivamente il profilo del periculum in mora.

Sostiene la ricorrente che il decesso della persona offesa dal reato di circonvenzione d'incapace e l'acquisita qualità di unica erede testamentaria farebbe venir meno il presupposto dei vari delitti contestati (anche dell'appropriazione indebita e dell'autoriciclaggio) e, quindi, il pericolo concreto ed attuale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen.

In definitiva, la insussistenza – sia pure sopravvenuta – del fumus commissi delicti determinerebbe la carenza del requisito del periculum.

Posto tuttavia che è ormai preclusa ogni valutazione sul fumus (pagina 3 dell'ordinanza impugnata, non oggetto di censura), l'accertamento della responsabilità della per le ipotesi delittuose contestate sarà oggetto, a seguito del suo rinvio a giudizio, nella competente sede di merito; ciò che rileva in questa sede cautelare è che il "periculum in mora" presenti i requisiti della concretezza e attualità ossia che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Cass. sez. 3, sent. n. 42129 del 08/04/2019 - dep. 15/10/2019 - Rv. 277173).

Rispetto alla condotta contestata tale periculum sussiste, non senza rilevare che le stesse circostanze in fatto dedotte dalla ricorrente non implicano a priori la legittima acquisizione dei beni sequestrati (la circonvenzione di incapace può consistere anche nella induzione alla redazione di un testamento olografo, con conseguente individuazione del momento consumativo nella successiva pubblicazione dell'atto e nell'accettazione dell'eredità - Cass. sez. 2, sent. n. 20669 del 17/01/2017 - dep. 02/05/2017 - Rv. 269883; inoltre, il delitto ex art. 643 cod. proc. pen. ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri, con conseguente irrilevanza a tal fine del sopravvenuto decesso dell'incapace).

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2020

Il Consigliere estensore
Dott. Luigi Agostinacchio



Il Presidente
Dott. Geppino Rago



IN CANCELLERIA